



COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 61 del 28/12/2023

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2022.

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 18:10 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con apposito atto.

Sono presenti:

MANTOVANI ELIA	Presidente del Consiglio	Presente
ZANARDI ALICE	Sindaco	Presente
FABBRI FRANCESCO	Consigliere	Presente
ADAMI STEFANO	Consigliere	Presente
FERRETTI GRAZIELLA	Consigliere	Presente
ROSSI ALICE	Consigliere	Presente
MASSARENTI LORENZO	Consigliere	Presente
GRAZIANI SIMONETTA	Consigliere	Assente
BONAZZA SAMUELE	Consigliere	Presente
CHIARABELLI TIZIANO	Consigliere	Presente
RUFFATO MARCO	Consigliere	Presente
PENINI SIMONA	Consigliere	Presente
TOMASI LUCA	Consigliere	Assente
PIFFANELLI ELISA	Consigliere	Presente
BAZZANINI CHRISTIAN	Consigliere	Presente
BARBONI MARCO	Consigliere	Presente
GABBARI DARIO	Consigliere	Presente

Presenti n. 15

Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Generale RUOPPOLO PATRIZIA.

Presiede il Presidente MANTOVANI ELIA che, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri

1) BAZZANINI CHRISTIAN 2) PENINI SIMONA 3) ROSSI ALICE

ed invita il Consiglio Comunale a trattare la seguente proposta di deliberazione:

**PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 1247 / 2023**

PRIMO SETTORE - AREA AMMINISTRATIVO / CONTABILE

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2022.
--

Il Presidente del Consiglio Mantovani Elia cede la parola all'Assessora Graziella Ferretti, con delega al Bilancio, che illustra l'argomento in oggetto.

Al termine della presentazione il Presidente cede la parola al Consiglio. Non viene svolto alcun intervento.

Il file audio della registrazione è conservato presso gli Uffici di Segreteria Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Dato atto che, a norma dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. è obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2023:

- all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2022, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

- all'eventuale approvazione una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato l'anno precedente;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 26/09/2017 Ad oggetto: "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100. ESAME ED APPROVAZIONE.";

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 30/03/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (**annuale entro il 31 dicembre di ogni anno**) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Vista la propria precedente deliberazione n. 75 del 20/12/2022, con la quale è stata effettuata l'analisi periodica delle partecipazioni possedute al 31/12/2021. Dato atto che la stessa ha confermato la insussistenza di presupposti tali da richiedere l'adozione di un piano di razionalizzazione approvando, nel contempo, le motivazioni che giustificavano il mantenimento delle partecipazioni in essere; risulta pertanto non necessario provvedere, entro il 31/12/2023, alla approvazione di una relazione sull'attuazione del piano ai sensi dell'art. 20 c. 4 T.U.S.P. ;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P;

2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Visto l'articolo 30 del d.lgs. n. 201/2022 recante "Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali", il quale prevede che:

1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

In sede di prima applicazione la ricognizione sarà effettuata dalla Giunta Comunale entro il 31 dicembre 2023.

Dato atto che nessun servizio pubblico locale oggetto di ricognizione è affidato a società partecipate.

Vista la Relazione Tecnica sulla “REVISIONE PERIODICA (ANALISI DELL’ASSETTO COMPLESSIVO) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI CODIGORO” Allegato B;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

Inteso approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2022, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale e rappresenta aggiornamento del “piano operativo di razionalizzazione”;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437- quater, cod. civ.;

Visto il parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 18/08/200 n. 267 (ALLEGATO C);

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex Art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di procedere all’invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’apposito applicativo;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Accertato l'esito della votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, che si sostanzia come segue:

consiglieri presenti	15
consiglieri votanti	15
voti favorevoli	11
voti contrari	0
astenuti	4 (Barboni M.; Gabbari D.; Bazzanini C.; Piffanelli E.)

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. **DI APPROVARE** la Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. 175/2016) Anno 2023 come da allegato A alla presente deliberazione;
2. **DI APPROVARE** la Relazione Tecnica sulla "REVISIONE PERIODICA (ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO) DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI CODIGORO" come da allegato B alla presente deliberazione;
3. **DI COMUNICARE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 20 comma 3 del D.Lgs 175/2016;
4. **DI INVIARE** copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 20, c. 3 del D.Lgs 175/2016;
5. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione consiliare nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Successivamente, al fine di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Accertato l'esito della votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, che si sostanzia come segue:

consiglieri presenti	15
consiglieri votanti	15
voti favorevoli	15

voti contrari	0
astenuti	0

Si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

Il Responsabile del Settore
(LECCIONI GIORGIO)

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*

Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente del Consiglio
MANTOVANI ELIA

IL Segretario Generale
RUOPPOLO PATRIZIA